

Parti

Ricorrente: Tecalan GmbH (Grünberg, Germania) (rappresentanti: S. Holthaus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensinger GmbH (Nufringen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 dicembre 2013, procedimento R 2308/2012-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo TECALAN, per prodotti della classe 17 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 203 285)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ensinger GmbH

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo TECADUR, per prodotti della classe 17

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — British Aggregates/Commissione

(Causa T-101/14)

(2014/C 112/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van der Hende, avvocato, e L. Geary, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, della decisione C(2013) 4901 def., della Commissione, del 31 luglio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 novembre 2013 nel caso SA.34775 (ex N863/2001) — Tassa sugli aggregati;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in cui sarebbe incorsa la Commissione nel decidere che tre esenzioni ai sensi del Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001) non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata come prescritto dall'articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe spiegato perché il trattamento diverso di situazioni simili non costituisce aiuto di Stato. Inoltre, il ragionamento esposto dalla Commissione sarebbe contraddittorio alla luce della decisione impugnata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto nel caso di specie essa non sarebbe in grado di acquisire la convinzione che una misura non costituisce un aiuto di Stato senza procedere ad un esame approfondito della questione.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Deutsche Post/UAMI — PostNL (TPG POST)

(Causa T-102/14)

(2014/C 112/68)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PostNL Holding BV (L'Aia, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 dicembre 2013, procedimento R 2108/2012-1, e
- condannare il convenuto ed, eventualmente, gli altri controinteressati alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: PostNL Holding BV

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TPG POST», per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 20, 35, 38 e 39 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 2 920 916)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativi nazionali e comunitario «DP», «POST» e «Deutsche Post», per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-103/14)

(2014/C 112/69)

Lingua processuale: l'inglese